

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ANCHE DI NATURA PRIVATA.

ART. 1

1. Il Comune di Mezzenile nell'ambito dei compiti istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio favorisce le iniziative di Enti ed Associazioni dirette ad incrementare lo sviluppo sociale e culturale, a promuovere manifestazioni sportive, nonché a salvaguardare tradizioni civili e religiose della propria comunità o parti di esse.
2. Il presente Regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni mobili ad associazioni od organismi pubblici e privati.

ART. 2

1. Il Comune può disporre con le modalità riportate nel presente Regolamento la concessione di contributi o altre utilità economiche nei seguenti settori:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - d) cultura e spettacolo;
 - e) sviluppo economico e turismo;
 - f) tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli;
 - g) tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
 - h) attività educative

ART. 3

In conformità all'art. 12 della Legge 241/90, il presente regolamento esplicita nell'art. 4 la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

ART. 4

Sovvenzioni

Con la sovvenzione il Comune si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative;

In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposita convenzione.

Contributi

Quando l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale fino all'80% (offerta preventivo) rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Sussidi

Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno

Ausili finanziari

Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore delle Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Vantaggi economici

Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili.

Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

ART. 5

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
 - a) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2)
 - b) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2)
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune
3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

ART. 6

1. Tutti i soggetti che intendono usufruire del contributo del Comune dovranno presentare una domanda entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
2. Per eventuali manifestazioni o iniziative non programmabili e aventi carattere eccezionale, è ammessa la presentazione della domanda di intervento anche oltre il termine di cui sopra, purchè, in ogni caso, pervenga al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per la realizzazione della manifestazione o iniziativa stessa.
3. Le domande presentate in apposito modulo predisposto dal Comune, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o delle attività.
4. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:
 - a) presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - b) attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
 - c) indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
5. Alla domanda vanno allegati:

- a) relazione illustrativa delle attività svolte o della iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
- b) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente;
- c) copia del codice fiscale e/o partita IVA
- d) idoneo materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa.

ART. 7

1. Le domande vanno istruite dal Segretario Direttore;
2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse;
3. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.
4. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dalla modulistica predisposta dal Comune. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato dall'organo che lo ha assegnato, fermo restando i limiti di cui all'art. 1). L'obbligo di rendicontazione va computato entro 90 (novanta) giorni dal termine della manifestazione.
5. La concessione di sovvenzioni o contributo non conferisce diritti, nè aspettative di continuità per gli anni successivi.
6. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai tre anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 8

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributi i soggetti che:
 - a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
 - b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

ART. 9

1. I soggetti di cui all'art. 5 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili (es. palchi, sedie, tavoli, attrezzature varie) ;
2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate al Comune e devono essere sottoscritte dal rappresentante dell'ente che dichiara l'utilizzo del bene ai fini di cui al presente regolamento.
3. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.
4. Le tariffe in ordine all'utilizzo dei beni di cui ai commi precedenti sono fissate annualmente dalla Giunta.
5. Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.
6. I soggetti di cui all'art. 5 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei beni di cui al presente articolo. Analogamente gli stessi soggetti possono essere esonerati, in misura parziale o totale, dal pagamento della tariffa per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quale: sale, impianti sportivi, aree verdi pubbliche, fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.

7. La richiesta di esenzione parziale o totale, debitamente sottoscritta, va inoltrata dal rappresentante dell'associazione od organismo, al Sindaco su apposito su carta libera.
8. La Giunta comunale, previa istruttoria da parte degli uffici comunali, decide in ordine alla riduzione o esenzione della tariffa.
9. Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione, nelle condizioni in cui è stato consegnato; anche in presenza di riduzione o esenzione, per i beni di particolare valore può essere richiesto un deposito cauzionale.

ART. 10

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte delle concessioni di finanziamenti e benefici economici dal parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 11

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di Legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.